

QUESITO N. 1

Con la presente siamo a porre il seguente quesito:

Essendo in possesso di categoria OG2 class IV e OG1 class. II (che ricomprende le categorie OS6 e OS7), volendo partecipare in ati verticale per la categoria OG11, chiediamo se incrementando le due classifiche in ns possesso possiamo coprire i lavori rientranti nelle categorie OG2, OS6 e OS7 come da schema seguente:

OG2 class. IV: € 2.582.000 incrementata del 20% : € 3.098.400,00

OG1 class II: € 516.000 incrementata del 20% : € 619.200,00 (ricomprende OS6 e OS6)

OG11 € 1.170.329,74 (ati verticale)

TOT. 4.887.929,74

OG2 € 2.496.475,49

OS6 € 441.359,47

OS7 € 311.835,30

OG11 € 1.170.329,74 (ati verticale)

Tot € 4.420.000,00

Secondo i suddetti calcoli la scrivente, ad eccezione della categoria OG11 per cui si prevede ati verticale, coprirebbe con le proprie categorie quanto richiesto dal bando di gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

L'art. 109 comma 4 così recita: *“Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell'opera generale stessa”*.

Nel caso di specie, trattandosi di un intervento di risanamento e riqualificazione funzionale da realizzarsi su un immobile sottoposto a tutela, la categoria generale cui occorre far riferimento per la qualificazione dei concorrenti è la OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), che nell'appalto in oggetto corrisponde anche alla categoria prevalente.

Pertanto non è possibile far valere l'attestazione SOA per la categoria generale OG1 per qualificarsi nelle categorie scorporabili OS6 e OS7.

E' possibile utilizzare solo la qualificazione nella categoria prevalente OG2 per classifica IV[^] per coprire l'importo della categoria OS6 o quello della categoria OS7; mentre per coprire gli importi di entrambe le categorie è necessario possedere, sempre nella categoria prevalente OG2, una classifica superiore alla IV[^].

Quesito n. 2

l'impresa sottoscritta ha attestazione SOA nella Cat. OG2 class. III bis ed OG11 class III e quindi coprirebbe con le due categorie l'importo totale dell'appalto, può quindi partecipare alla gara in oggetto con le iscrizioni di cui sopra subappaltando interamente le lavorazioni delle cat. OS6 ed OS7 ?

Risposta al quesito n. 2

L'appalto in oggetto è indetto per un importo complessivo di euro 4.420.000,00, di cui euro 2.496.475,49 attribuiti alla categoria prevalente OG2.

Il totale dei requisiti di qualificazione posseduti deve essere sempre pari all'importo complessivo dell'appalto, nel caso in specie euro 4.420.000,00, anche quando si utilizza il subappalto.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 1, ultimo capoverso, dell' art.92 del Dpr 207/2010, i requisiti non posseduti dal concorrente relativamente alle categorie scorporabili, anche se subappaltate, devono dal medesimo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto, nel caso prospettato, le attestazioni Soa possedute non sono sufficienti per partecipare alla gara.

Così come previsto dal bando, in mancanza dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili vi è necessità di qualificazione nella categoria prevalente per classifica superiore alla IV.

Quesito n. 3

Volendo partecipare alla procedura aperta in oggetto siamo a porre il seguente quesito:

- a) essendo in possesso della categoria prevalente OG2 in classifica IV è possibile partecipare con l'incremento di un quinto della stessa riconducendo la categoria OS6 alla prevalente e costituire ATI per la restante categoria OS7?
- b) Vorremmo inoltre chiedere la conferma dell'assenza di sopralluogo obbligatorio sul luogo di esecuzione dei lavori.

Risposta al quesito n. 3

- a) E' possibile , fermo restando la necessita di possedere anche la categoria OG 11 per classifica adeguata.
- b) Vedasi la precisazione n. 1.

Quesito n. 4

a) Essendo in possesso della categoria Soa OG2 classifica III quindi non sufficiente per partecipare alla gara chiedo se tre ditte con una categoria soa OG2 classifica III in associazione di tipo orizzontale, possono partecipare alla gara coprendo così l'importo della categoria prevalente e ricoprire quindi anche le categorie OS6 e OS7?

Una delle ditte interessate inoltre ha la Soa Cat Og11 classifica III. (potrebbe quindi essere lei la capogruppo visto che ha due qualificazioni?)

b) La mia perplessità resta sulle categorie Os6 e Os7, se sono interamente subappaltabili sono quindi necessariamente copribili con la cat. Prevalente OG2 ? Oppure possono essere subappaltate a prescindere? **O meglio costituire ati verticale ?**

Risposta al quesito n. 4

a) Si ricorda che l'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010 così recita **“per i raggruppamenti di tipo orizzontale l'impresa capogruppo deve possedere, i requisiti di qualificazione misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”** .

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 61 comma 2 Dpr 207 per i raggruppamenti di tipo orizzontale l'incremento del 1/5 della classifica non si applica alla capogruppo ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%; quindi con la classifica III è possibile utilizzare fino a euro 1.033.000,00.

Nel caso prospettato le attestazioni Soa possedute sono complessivamente sufficienti per la partecipazione alla gara.

L'assunzione delle lavorazioni delle singole categorie da parte dei componenti del raggruppamento dovrà però rispettare quanto previsto dagli articoli suindicati.

Si ricorda che nell'istanza di ammissione alla gara (di cui al fac-simile allegato al bando) dovranno essere dichiarate le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dell'appalto in percentuale e/o indicando la/e categoria/e relativa/e alla/e lavorazione/i da eseguire.

b) I requisiti non posseduti dal concorrente relativamente alle categorie scorporabili OS6 e OS7, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente anche quando si utilizza il subappalto in quanto il totale dei requisiti di qualificazione deve essere sempre almeno pari all'importo complessivo dell'appalto, nel caso in specie euro 4.420.000,00.

E' possibile qualificarsi per le singole categorie come indicato al punto a).

Quesito n. 5

Essendo in possesso della categoria prevalente OG2 classe IV, è possibile concorrere eseguendo noi detta categoria al 100%, subappaltando la cat.OS6 al 100% avvalendosi dell'incremento del quinto e costituire ATI di tipo misto con impresa in possesso di cat.OG2 classe III bis e OG11 classe III, che subappalterebbe la classe OS7 al 100% utilizzando la sua parte di cat.OG2 ?

Risposta al quesito n. 5

Si, è possibile.

Quesito n. 6

Si chiede se è possibile partecipare alla procedura aperta con un ati mista orizzontale/verticale secondo il seguente schema:

- A) OG2 classifica IV € 2.582.000 incrementata del 20% = 3.098.400 (capogruppo)
OG2 classifica I € 258.000 incrementata del 20% = 309.600 (mandante orizzontale)

totale classifica OG2 dell'ati = 3.408.000

importo richiesto nel bando per OG2 = 3.249.670,26

- B) OG11 classifica III 1.033.000 incrementata del 20% = 1.239.600 (mandante verticale)

importo richiesto nel bando per OG11 = 1.170.329,74

Risposta al quesito n. 6

Si ricorda che:

- l'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010 così recita **“per i raggruppamenti di tipo orizzontale l'impresa capogruppo deve possedere, i requisiti di qualificazione misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara”**
- l'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 così recita **“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'[articolo 92, comma 2.](#)”**

Pertanto nel caso prospettato la mandante in orizzontale, non può usufruire dell'incremento del 20% e i requisiti spendibili sono pari a euro 258.000; tuttavia le attestazioni Soa possedute sono complessivamente sufficienti per la partecipazione alla gara.

L'assunzione delle lavorazioni delle singole categorie da parte dei componenti del raggruppamento dovrà però rispettare quanto previsto dagli articoli suindicati.

Si ricorda che nell'istanza di ammissione alla gara (di cui al fac-simile allegato al bando) dovranno essere dichiarate le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dell'appalto in percentuale e/o indicando la/e categoria/e relativa/e alla/e lavorazione/i da eseguire..

Quesito n. 7

POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO LE SEGUENTI IMPRESE CON LE RELATIVE ATTESTAZIONI COSTITUENDOSI IN R.T.I. DI TIPO MISTO ?; IMPRESA “ A” CON ATTESTAZIONE OG2 III BIS, E OG11 I (CAPOGRUPPO MANDATARIA); IMPRESA “B” CON ATTESTAZIONE OG2 III BIS (MANDANTE) , E IMPRESA “ C” CON ATTESTAZIONE OG11 III (MANDANTE).

Risposta al quesito n. 7

Si è possibile, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.92 comma 2 del DPR 207/2010.

Quesito n. 8

Visto il nuovo DPR 30/10/2013 pubblicato sulla GU n. 280 del 29/11/2013 la nostra ditta che possiede la categoria OG2 cl. IV è ancora tenuta a costituire ATI per la scorporata OG11 o può partecipare singolarmente.

Risposta al quesito n. 8

L'attestazione Soa OG 2 classifica IV non è sufficiente per partecipare alla gara in quanto il totale dei requisiti di qualificazione posseduti deve essere sempre pari all'importo complessivo dell'appalto, nel caso in specie euro 4.420.000,00 (anche quando si utilizza il subappalto).

Come precisato nell' "AVVISO SULLA QUALIFICAZIONE", i requisiti non posseduti nella categoria OG11 devono essere comunque posseduti relativamente alla categoria prevalente, con eventuale necessità di qualificazione nella categoria prevalente per classifica superiore a quella indicata nel bando. Resta inteso che, per l'esecuzione dell' appalto, si dovranno utilizzare comunque soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge 46/'90 (ora D.M. 37/2008) richiesti dal CSA.

Il concorrente singolo per partecipare alla gara con la sola categoria OG2 deve essere pertanto in possesso della relativa attestazione Soa almeno per classifica V.

Quesito n. 9

SIAMO IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OG2 CLASS. IV BIS, DELLA CATEGORIA OG11 CLASSIFICA III E DELLA CATEGORIA OS7 CLASSIFICA II
LA CATEGORIA OS6 POSSIAMO SUBAPPALTARLA?

Risposta al quesito n. 9

Si, è possibile.

Quesito n. 10

a) In riferimento alla risposta al quesito n. 8, il nuovo DPR 30/10/2013 sarà operativo dal 14 dicembre p.v. (cioè decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), essendo la nostra impresa in possesso della cat. OG2 classifica VI è tenuta a costituire ATI con la Cat scorporata OG11 o può partecipare singolarmente e subappaltarla al 100%?

b) Si chiedono chiarimenti sul metodo di aggiudicazione e specialmente su quanto indicato a pag 3 del Bando secondo capoverso “Qualora la presenza di ribassi di uguale percentuale non permetta, per effetto del taglio delle ali, di ottenere la media necessaria ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si procederà ad aggiudicare al massimo ribasso”

Risposta al quesito n. 10

a) Come già chiarito nella risposta al quesito n. 8, di cui si fa riferimento, per partecipare alla gara in oggetto singolarmente è sufficiente la sola categoria OG2 almeno per classifica V. Pertanto, nel caso in specie, il concorrente può partecipare singolarmente e subappaltare la categoria OG11 al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione.

b) E' il caso in cui, in presenza di ribassi di uguale percentuale, dopo il “taglio delle ali “ non ci siano ribassi da utilizzare per il calcolo della media.

Si precisa che tale caso era già piuttosto improbabile quando l'esclusione automatica non era esercitabile con un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, ora che il numero minimo delle offerte deve essere pari almeno a dieci è diventato di fatto un caso solo ipotetico.

Quesito n. 11

La scrivente è qualificata nella categorie “OG1 V”, “OG2 V” e “OG3 IIIbis”.

È possibile partecipare singolarmente alla gara in oggetto, dichiarando inoltre, di voler subappaltare totalmente le altre categorie scorporabile e/o subappaltabile “OS6 OS7 OG11”?

Risposta al quesito n. 11

Si, è possibile.